



2015/08.02/000002-01
DIRA41000 - 2015/513

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI MESSA IN ESERCIZIO ALLEVAMENTO AVICOLO, NEL COMUNE DI LEQUIO
TANARO.
PROPONENTE: CASTELLA FRANCESCO, VIA SANTA CROCE 3, 12055 DIANO D'ALBA.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 11.06.2015, con prot. n. 57496, del sig. Castella Francesco, legale rappresentante della ditta omonima CASTELLA FRANCESCO con sede legale in Via Santa Croce 3, Diano D'Alba e sede operativa in Via Piozzo, Lequio Tanaro, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al progetto di messa in esercizio allevamento avicolo nel Comune di Lequio Tanaro.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 11.06.2015.
- Sul BURP n. 26 del 02.07.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e prevede di avviare la gestione di un allevamento avicolo realizzato ex novo ed avente la potenzialità superiore a 85.000 posti per polli da carne. La potenzialità massima di allevamento risulta essere pari a 123.765 animali.

L'allevamento è localizzato nel Comune di Lequio Tanaro in Via Piozzo, a più di 3 km dal centro abitato, ed è individuato catastalmente al Foglio 17 Mappa 150-157-158-159-160-161-162-163-167.

Il PRGC identifica l'area oggetto d'intervento come "Area agricola produttiva", pertanto normata dall'art. 18 delle NTA del Piano.

L'allevamento è previsto in 3 capannoni aventi una superficie totale di 5.077,60 mq. Nei capannoni, aventi pavimentazione piena cementata, verranno allestite le lettiere di stabulazione e la posa di mangiatoie, abbeveratoi e cappe di riscaldamento (madri artificiali, alimentate a GPL).

Il progetto originario prevedeva che la pollina prodotta dall'allevamento fosse ceduta alla ditta FA.CO., previo rispetto del periodo minimo di stoccaggio effettuato presso struttura aziendale posta a circa 1.100 metri di distanza. Durante la Conferenza di Servizi conclusiva, a fronte del parere negativo espresso da parte del Comune di Lequio Tanaro, è stata presentata una soluzione alternativa che prevede di localizzare il fabbricato adibito allo stoccaggio della pollina presso l'allevamento, su terreno di proprietà, lontano dal centro abitato.

- In data 03 agosto 2015 era stata convocata la 1^a Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 78198 del 06.08.2015.

In data 18.09.2015 con prot. n. 88495, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 27 ottobre 2015 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, il Comune di Lequio Tanaro si è espresso negativamente circa l'utilizzo della struttura proposta per lo stoccaggio della pollina, una stalla originariamente destinata all'allevamento di bovini, in quanto il fabbricato si trasformerebbe in una concimaia e non sarebbero rispettate le norme relative alle distanze minime dal centro abitato.

La Ditta proponente in sede di Conferenza ha pertanto presentato una soluzione alternativa che prevede il fabbricato per lo stoccaggio della pollina presso l'allevamento, su terreno di proprietà, lontano dal centro abitato.

Durante la succitata Conferenza di Servizi conclusiva, sono stati inoltre acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale ed ai fini del rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, e precisamente:

- parere favorevole circa la pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale espresso senza prescrizione alcuna;
- parere favorevole al rilascio dell'AIA, previa valutazione, da parte dell'ufficio provinciale competente, della documentazione relativa alla struttura di stoccaggio della pollina, presentata dal proponente in

Conferenza conclusiva, di cui al protocollo n. 101804 del 29.10.2015 "Planimetria generale, progetto concimaia, piano prevenzione e gestione acque, relazione di riferimento"

La Conferenza di Servizi si è conclusa dando atto della rinuncia all'utilizzo della stalla come concimaia e con l'accoglimento della nuova proposta, giudicata favorevolmente ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Per la messa in esercizio dell'allevamento è necessario acquisire l'Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto la potenzialità complessiva dell'allevamento supera la soglia di 40.000 posti pollame.

La succitata soluzione progettuale alternativa, presentata in Conferenza conclusiva, sarà valutata da parte del competente ufficio provinciale, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinviata a successivo separato provvedimento dirigenziale.

- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In questa Conferenza, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono stati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dell'esito della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2015 - il cui verbale è conservato agli atti dell'Ente - si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come proposto e localizzato, in quanto dalla messa in esercizio dell'allevamento non è attendibile alcun ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che il sistema di stabulazione, le modalità di gestione e stoccaggio degli effluenti zootecnici e di spandimento proposte sono incluse fra le migliori tecniche e tecnologie disponibili (MTD).

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Visto il Decreto Presidenziale n. 48 del 06.10.2015 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2015, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell'ambito della stessa.

Preso atto delle autorizzazioni nella stessa acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di messa in esercizio allevamento avicolo, nel Comune di Lequio Tanaro, presentato da parte del sig. Castella Francesco, legale rappresentante dell'omonima azienda agricola, con sede legale in Via Santa

Croce 3, Diano D'Alba e sede operativa in Via Piozzo, Lequio Tanaro, in quanto dalla messa in esercizio dell'allevamento non è attendibile alcun ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che il sistema di stabulazione, le modalità di gestione e stoccaggio degli effluenti zootecnici e di spandimento proposte sono incluse fra le migliori tecniche e tecnologie disponibili (MTD).

3. **DI RINVIARE** il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs 152/06 s.m.i., a successivo separato provvedimento dirigenziale da emanare nei successivi 30 giorni dalla verifica di conformità e completezza, da parte del competente ufficio provinciale, della documentazione relativa alla struttura di stoccaggio della pollina, presentata dal proponente in Conferenza conclusiva, di cui al protocollo n. 101804 del 29.10.2015 "Planimetria generale, progetto concimaia, piano prevenzione e gestione acque, relazione di riferimento"
4. **DI DARE ATTO** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è rilasciato sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo e facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
5. **DI PRESCRIVERE** che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di esercizio dell'allevamento e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione della messa in esercizio dell'allevamento ad ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
7. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
8. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO